ISTITUZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

Art. 16

Convocazione dei comizi e liste elettorali

Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione e' effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria. L'indizione delle elezioni e' portata a conoscenza della collettivita' italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione. Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettivita' composte fino a cinquantamila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre cinquantamila connazionali. I sottoscrittori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati. Le firme di elettori che compaiono in piu' di una lista sono considerate nulle.

Versione in vigore dal 6 giugno 1985, non più in vigore dal 11 novembre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Estremi	Legge 8 maggio 1985, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dei-comitati-dell-emigrazione-italiana/art-16-convocazione-dei-comizi-e-liste-elettorali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it